

Scuola di Psicologia

Consiglio del 21 novembre 2022

Allegato al punto 7)

REGOLAMENTO PER I TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI POST LAUREAM – LAUREA MAGISTRALE Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) abilitante all'Albo A

Art. 1 – Definizioni e finalità

Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 567 del 20/06/2022, coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa.

Tirocinio Professionalizzante post lauream TPV: va inteso come un sistema di apprendimento e sviluppo di competenze professionali, finalizzato alla progressiva costruzione dell'appartenenza del laureato e della laureata alla propria comunità professionale. Tale sistema si fonda sul riconoscimento del valore formativo dell'esperienza diretta, assistita da professionisti/e esperti/e appartenenti alla stessa comunità professionale del/della tirocinante e in particolare rende possibile o facilita il conseguimento dei seguenti *obiettivi*:

- consentire al/alla tirocinante di entrare in contatto con i contesti e le problematiche delle professioni dei/delle laureati/e rispettivamente della classe 58/S – Psicologia e della corrispondente classe di laurea magistrale LM-51 (Psicologia) per l'iscrizione alla Sezione A sotto supervisione, le metodologie di azione tipiche, integrando le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche;
- riflettere su conoscenze e attività concrete, sui sottostanti assunti teorico-disciplinari, nonché sulle relazioni tra questi due ambiti, apprendendo procedure collegate a conoscenze psicologiche;
- iniziare ad interagire con le altre figure professionali, nel rispetto della specificità ed autonomia di competenze, nonché dello *status* proprio di ciascuna.

Si avvale di:

Soggetto promotore: Università di Padova, ovvero il soggetto che promuove l'esperienza di tirocinio controllandone i contenuti e lo svolgimento, assumendo così la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa.

Soggetto ospitante: organizzazioni ed enti pubblici o privati, liberi professionisti, presso i quali si svolge il tirocinio.

Tutor del soggetto ospitante: psicologo/a che assume la funzione di responsabile dell'inserimento del/della tirocinante all'interno del soggetto ospitante e ne supervisiona le attività formative (cfr. Art. 3). Allo scopo di perfezionare la propria preparazione pratico/teorica il/la tirocinante affianca il/la tutor del soggetto ospitante in attività qualificate e finalizzate esclusivamente alla sua formazione. Tali

attività consentiranno al/alla tirocinante di coniugare la preparazione teorica acquisita con competenze applicative tipiche dei diversi ambiti della psicologia.

Le attività, supervisionate, prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica

L'eventuale contatto diretto con i/le pazienti-utenti-clienti deve essere sempre supervisionato direttamente dal/dalla tutor del soggetto ospitante e farà riferimento alle norme etiche che regolano la professione psicologica (https://www.ordinepsicologiveneto.it/wp-content/uploads/2021/09/codice_deontologico-1.pdf). Lo stesso vale anche per eventuali attività di ricerca svolte nell'ambito del tirocinio.

Art. 2 – Tipologia di Soggetti ospitanti

Il tirocinio pratico-valutativo dev'essere svolto in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università: strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.

Art. 3 – Requisiti e compiti del tutor

Il/la tutor dovrà essere iscritto/a da almeno 3 annualità all'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe, sez. A.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti

Al tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è supervisore, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Il/la tutor può seguire contemporaneamente un numero massimo di 5 tirocinanti; è possibile una temporanea sovrapposizione oltre tale numero, per soli motivi amministrativi, di "massimo 15 giorni"

Art. 4 –Tirocinio all'estero

Il tirocinio professionalizzante può svolgersi anche all'estero, per un massimo di sei mesi, fermo restando che non si tratti di paesi a rischio, secondo i criteri e le indicazioni del Ministero degli Affari Esteri: www.viaggiareassicuri.mae.aci.it.

La Commissione tirocini valuterà caso per caso l'adeguatezza della struttura e del tutor aziendale non potendo essere applicati i criteri di cui all'art. 3. Tutor.

Art. 5 – Progetto formativo

Il tirocinio viene svolto sulla base di un progetto formativo concordato e sottoscritto dal soggetto ospitante, dal/dalla tirocinante e approvato dal soggetto promotore (delegato della Rettrice). Nel progetto formativo dovranno essere dettagliati gli obiettivi e le attività che verranno svolte sotto la supervisione del/della tutor del soggetto ospitante e stabilite le modalità di svolgimento del tirocinio.

Il progetto formativo deve essere compilato di concerto con il/la tutor del soggetto ospitante a cura del/della tirocinante all'interno della propria area riservata (<https://psicologia.unipd.it/studenti-iscritti/didattica-offerta-formativa/stage-e-tirocini> > Tirocinio Post Lauream), e consegnato all'Ufficio Career Service secondo i tempi e le modalità indicate sul sito della Scuola di Psicologia.

Art. 6 – Inizio e durata del tirocinio

Il tirocinio professionalizzante si svolge dopo aver conseguito la laurea magistrale in Psicologia e inizia nelle date stabilite dal calendario.

La durata del tirocinio professionalizzante post lauream è di massimo un anno a decorrere dalla data di inizio del tirocinio, con un impegno di massimo 40ore settimanali di attività, da svolgersi dopo il conseguimento della laurea specialistica 58/S (Psicologia) e della corrispondente classe di laurea magistrale LM-51 (Psicologia), per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi e delle Psicologhe. In questo arco temporale dovranno essere svolte un totale di 750 ore. Il tirocinio potrà essere svolto in un'unica struttura o in due strutture differenti (il monte ore può essere suddiviso tra le due strutture, sulla base degli interessi e delle esigenze del tirocinante e delle disponibilità dell'ente); la richiesta di tirocinio professionalizzante deve riguardare fin dall'inizio l'intero periodo di tirocinio.

Il periodo di tirocinio è da intendersi continuativo. Eventuali sospensioni temporali nell'arco del periodo di tirocinio, non possono superare i 3 mesi, fatta eccezione per situazioni tutelate per legge. L'interruzione deve essere motivata da ragioni di salute o da altri gravi motivi personali e familiari documentati, presentando apposita domanda o tempestiva comunicazione alla Commissione Tirocini che si riserverà di valutarle caso per caso.

Eventuale domanda di modifica della sede di tirocinio in corso deve essere motivata dal/dalla tirocinante e verrà valutata dalla Commissione Tirocini, caso per caso. Sono ragioni accettate per la richiesta di modifica della sede: i motivi di salute certificati, quelli anagrafici e familiari (es. cambio di residenza) o lavorativi, documentati. Altri motivi possono essere serie controversie fra tutor e tirocinante.

In caso di controversie tra tutor e tirocinante, il tirocinio può essere interrotto. La Commissione si riserva di approfondire la questione (sentito, se il caso, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe) con entrambi gli/le interessati/e, salvi restando – da un lato – il diritto/dovere del/della tutor o del/della responsabile dell'Ente, a rescindere l'impegno con il/la tirocinante se questi si mostra gravemente inadeguato/a all'apprendimento e all'esercizio della pratica professionale e – dall'altro – il diritto del/della tirocinante a non perdere il tirocinio, fino a quel momento svolto, se l'interruzione non dipende da sue inadempienze.

Il/la Laureato/a può chiedere il riconoscimento di attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi se tale attività è stata svolta sotto la supervisione di uno Psicologo iscritto all'Albo da almeno tre anni, così come previsto dal D.I. n. 567 del 20-06-2022. Tra le attività riconoscibili è previsto anche il Servizio Civile nel rispetto dei requisiti sopra indicati.

Art. 7 – Scelta e procedura di attivazione del tirocinio

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 la ricerca della sede di tirocinio da parte del/della laureato/a può avvenire:

- autonomamente, cercando una struttura su tutto il territorio nazionale e estero nella quale compiere il tirocinio; se non ancora convenzionata è necessario contattare l'ufficio Career Service: stage@unipd.it;
- consultando l'elenco delle strutture accreditate accessibile sulla piattaforma Moodle di Psicologia all'indirizzo: <https://elearning.unipd.it/scuolapsicologia>. Vi si accede cliccando su Tirocini (è necessaria l'autenticazione ed è possibile scaricare il file PDF caricato)
- mediante un'apposita [Vetrina degli Stage](#), a cura dell'Ufficio Career Service, dove è possibile consultare le offerte pubblicate direttamente da alcune aziende italiane ed estere, disponibili ad ospitare dei tirocinanti;

Art. 8 – Monitoraggio e valutazione

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime, insieme all'attestazione della frequenza, un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.

L'attività di tirocinio viene poi valutata e monitorata dal Corso di Studio e dall'Ufficio Career Service, attraverso due questionari on-line che il/la tirocinante è tenuto/a a compilare e presentare immediatamente dopo la conclusione del tirocinio. Il primo questionario, predisposto dalla Commissione di Scuola di Psicologia è compilabile attraverso il link:

https://docs.google.com/forms/d/1OCpDCRsQT7T9jovbtq4rB6oaU7oIMbT_2eo_ml5d14/viewform?u sp=send_form. Il secondo verrà spedito dall'Ufficio Career Service direttamente al/alla tirocinante e al/alla tutor del soggetto ospitante, tramite mail, agli indirizzi di posta elettronica indicati nel progetto formativo.

Al termine del tirocinio il/la tirocinante deve consegnare il libretto di tirocinio con il giudizio di idoneità da parte del/della tutor psicologo/a e i due questionari indicati.

Art. 9 – Adempimenti formali

Le domande di inizio tirocinio e i documenti attestanti la fine della attività vanno presentate all'Ufficio Career Service

Art. 10 –Norme transitorie

Il seguente regolamento è in vigore dalla data di approvazione nel Consiglio della Scuola di Psicologia del 21/11/2022.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 567 del 20/06/2022 “Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163).